

In data 6 aprile 2012, nella Gazzetta Ufficiale n. 82, Suppl. Ordinario n. 69 è stata pubblicata la legge 4 aprile 2012, n. 35 che ha convertito, con modificazioni, il decreto Decreto-legge 2012, n. 5 (decreto semplificazioni).

Riportiamo in sintesi le disposizioni che in qualche modo possono riferirsi anche alla scuola, cui sono peraltro specificamente dedicati gli artt. 50-53.

Art. 15

(Misure di semplificazione in relazione all'astensione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza)

La norma dispone che dal **1 aprile 2012** le competenze di accertamento, di riconoscimento e di comunicazione dei provvedimenti di interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza fino al periodo di astensione obbligatorio passa alle **ASL e alle Direzioni territoriali del lavoro**, anziché al Servizio ispettivo del ministero del lavoro.

Riportiamo il testo dell'art. 15 del decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5 nonché l'art. 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 così come modificato dall'art. 15 del decreto-legge:

<p>Decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5</p> <p>Art. 15 Misure di semplificazione in relazione all'astensione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza</p>	<p>Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151</p> <p>Art. 17. Estensione del divieto (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 4, commi 2 e 3, 5, e 30, commi 6, 7, 9 e 10)</p>
<p>1. A decorrere dal 1° aprile 2012, all'articolo 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. La Direzione territoriale del lavoro e la ASL dispongono, secondo quanto previsto dai commi 3 e 4, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza fino al periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 16 o fino ai periodi di astensione di cui all'articolo 7, comma 6, e all'articolo 12, comma 2, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dalla Direzione territoriale del lavoro o dalla ASL per i seguenti motivi:</p>	<p>1. Il divieto è anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative. Fino all'emanazione del primo decreto ministeriale, l'anticipazione del divieto di lavoro è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio.</p> <p>2. La Direzione territoriale del lavoro e la ASL dispongono, secondo quanto previsto dai commi 3 e 4, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza fino al periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 16 o fino ai periodi di astensione di cui all'articolo 7, comma 6, e all'articolo 12, comma 2, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dalla Direzione territoriale del lavoro o dalla ASL per i seguenti motivi:</p>

<p>a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;</p> <p>b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;</p> <p>c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12."</p> <p>b) al comma 3, le parole: "è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "è disposta dall'azienda sanitaria locale, con modalità definite con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,";</p> <p>c) al comma 4, le parole: "può essere disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "è disposta dalla Direzione territoriale del lavoro". Al medesimo comma la parola: "constati" è sostituita dalla seguente: "emerge";</p> <p>d) al comma 5, le parole: "dei servizi ispettivi" sono soppresse.</p>	<p>a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;</p> <p>b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;</p> <p>c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12."</p> <p>3. L'astensione dal lavoro di cui alla lettera a) del comma 2 è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, secondo le risultanze dell'accertamento medico ivi previsto. In ogni caso il provvedimento dovrà essere emanato entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza della lavoratrice.</p> <p>4. L'astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c) del comma 2 è disposta dalla Direzione territoriale del lavoro" d'ufficio o su istanza della lavoratrice, qualora nel corso della propria attività di vigilanza emerge l'esistenza delle condizioni che danno luogo all'astensione medesima.</p> <p>5. I provvedimenti previsti dal presente articolo sono definitivi.</p>
--	---

Art. 45

(Semplificazioni in materia di dati personali)

In materia di trattamento di dati personali, si rammenta che l'art. 45 ha fatto venir meno per tutti i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le istituzioni scolastiche, l'obbligo previsto dall'art. 34 del D.lgs 2003, n. 196, della tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza dei dati personali (DPS) trattati con strumenti informatici nonché l'obbligo di autocertificazione per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili quelli costituiti dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti e collaboratori anche a progetto, senza indicazione della relativa diagnosi, ovvero dall'adesione ad organizzazioni sindacali o a carattere sindacale.

Si consideri, però, che **restano in vigore, le norme in materia di trattamento dei dati personali previste dal Codice (Dlgs 196/03)**

Art. 47

(Agenda digitale italiana).

Nel quadro delle indicazioni dell'agenda digitale europea, il Governo persegue l'obiettivo prioritario della **modernizzazione dei rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese**, attraverso azioni coordinate dirette a favorire lo sviluppo di domanda e offerta di

servizi digitali innovativi, a potenziare l'offerta di connettività a larga banda, a incentivare cittadini e imprese all'utilizzo di servizi digitali e a promuovere la crescita di capacità industriali adeguate a sostenere lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi.

La norma in esame prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, il Ministro per la coesione territoriale, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, **è istituita una cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale italiana, coordinando gli interventi pubblici volti alle medesime finalità da parte di regioni, province autonome ed enti locali.** Cabina che sarà costituita con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Tra i vari obiettivi perseguiti dalla cabina di regia nell'attuare l'agenda digitale italiana nel quadro delle indicazioni sancite dall'agenda digitale europea si rinviene in particolare l'infrastrutturazione finalizzata all'accesso alla rete internet in grandi spazi pubblici collettivi quali scuole, università, spazi urbani e locali pubblici in genere, l'investimento nelle tecnologie digitali per il sistema scolastico e universitario, al fine di rendere l'offerta educativa e formativa coerente con i cambiamenti in atto nella società.

Art. 50 **(Attuazione dell'autonomia)**

Prevede l'emanazione da parte del Ministro dell'Istruzione, d'intesa col ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome, di Linee Guida per il conseguimento delle seguenti finalità:

- a) **potenziamento dell'autonomia** delle istituzioni scolastiche “anche” attraverso l'eventuale ridefinizione, in via sperimentale, di nuove modalità di trasferimento alle istituzioni stesse delle risorse, “nel rispetto della vigente normativa contabile”;
- b) **definizione** di un **organico dell'autonomia**, funzionale all'ordinaria attività didattica, educativa, amministrativa tecnica e ausiliaria, nonché alle esigenze di:
 - sviluppo delle eccellenze;
 - recupero, integrazione e sostegno dei diversamente abili;
 - programmazione dei fabbisogni di personale.
- c) **Costituzione di reti territoriali** tra istituzioni scolastiche per la gestione ottimale delle risorse umane, strumentali e finanziarie;
- d) **Definizione** di un **organico di rete** per le finalità di cui alla lett. c) nonché per:
 - l'integrazione degli alunni diversamente abili;
 - la prevenzione dell'abbandono;
 - il contrasto dell'insuccesso scolastico e formativo.
- e) La costituzione dell'organico dell'autonomia e di quello di rete **deve avvenire nei limiti dell'art. 64 del dl 112/08** (prima “manovra Tremonti”) e sulla base dei fabbisogni (di singola scuola, di rete e provinciali) che si presentino carattere di **stabilità “per almeno un triennio”**, anche per i posti di sostegno “...fatte salve le esigenze che ne determinano la rimodulazione annuale”.

Rispetto alla determinazione degli organici, il comma 2 richiama ossessivamente l'art. 64 del DL 112/08, nonché il vincolo contenuto nel comma 7 dell'art. 19 della legge 111/2011 (seconda manovra Tremonti) in base al quale a partire dall'anno scolastico 2012/2013 **la consistenza** delle dotazioni organiche del personale docente, educativo e ATA **non deve superare** quella dell'anno scolastico 2011/ 2012 (ultimo anno del piano triennale di riduzione degli organici)

In sede di conversione è stato previsto **al comma 3** che gli organici saranno definiti sulla base di previsioni circa l'andamento demografico della popolazione in età scolare; a tal fine si prevede che

con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con cadenza triennale, nei limiti dei risparmi di spesa accertati con la procedura di cui al comma 9 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, sia definita la consistenza numerica massima degli organici delle autonomie e di rete sulla base della previsione dell'andamento demografico della popolazione in età scolare. Novità interessante riguarda il settore dei finanziamenti utili per questo settore, per cui al **comma 4** è stato stabilito che, a decorrere dall'anno 2013, **le eventuali maggiori entrate derivanti dai giochi pubblici**, saranno assegnate al ministero dell'istruzione.

Art. 51 (Potenziamento del sistema nazionale di valutazione)

In attesa dell'avvio di un sistema organico e integrato di valutazione delle scuole, secondo la riorganizzazione cosiddetta “a tre gambe” del sistema nazionale di valutazione (ex ANSAS, ora INDIRE; INVALSI; Corpo Ispettivo), all'INVALSI viene temporaneamente affidato anche il compito del **coordinamento funzionale** del Sistema Nazionale stesso.

A tal fine l'Istituto, in via sperimentale, si avvale dell'**Agenzia per la diffusione di tecnologie per l'innovazione** (istituita con la Legge finanziaria del 2006 allo scopo di “...accrescere la capacità competitiva delle piccole e medie imprese e dei distretti industriali attraverso la diffusione di nuove tecnologie e delle relative applicazioni industriali”).

La partecipazione alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti affidate all'INVALSI viene definita “**attività ordinaria d'istituto**”, con l'evidente intento di risolvere per via legislativa la controversa questione degli obblighi che la somministrazione delle prove comporta per il personale scolastico.

Per quanto riguarda questo argomento, occorre tener presente che è stato presentato un ordine del giorno (G/3194/107/1), approvato dal Governo, per cui “si impegna il Governo affinché, ai fini di un adeguato potenziamento del sistema nazionale di valutazione delle istituzioni scolastiche, siano assicurati adeguati criteri, tra cui la previa individuazione con metodo statistico del campione su cui effettuare le rilevazioni, nonché la somministrazione delle prove mediante rilevatori esterni adeguatamente formati e la diffusione dei risultati alle istituzioni scolastiche coinvolte”.

Art. 52 (Misure di semplificazione e promozione dell'istruzione tecnico-professionale e degli istituti tecnici superiori - ITS)

Vengono previste apposite linee guida, la cui definizione è affidata al Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro del Lavoro e con quello dell'Economia e d'intesa con la Conferenza delle Regioni, finalizzate a:

- coordinare, a livello territoriale, l'offerta formativa dei percorsi degli istituti tecnici, degli istituti professionali e di quelli triennali di competenza regionale;
- favorire la costituzione dei poli tecnico-professionali (L. 40/07);
- promuovere percorsi in apprendistato

Analogamente si prevede di coordinare, a livello nazionale, l'offerta dei percorsi ITS, ponendo il limite di non più di un ITS in ogni regione per la medesima area tecnologica.

Si prevede, altresì, la semplificazione degli organi di governo delle fondazioni, il tutto senza aggravio di spesa.

E' senz'altro apprezzabile l'intento di definire linee guida di coordinamento che assicurino omogeneità dell'offerta formativa a livello territoriale e nazionale. Sarebbe auspicabile configurare le stesse in un'ottica di filiera che si snodi dall'istruzione secondaria a quella superiore post-secondaria. Appare però difficile realizzare il tutto senza investire nuove risorse.

Art. 53

(Modernizzazione del patrimonio immobiliare scolastico e riduzione dei consumi e miglioramento dell'efficienza degli usi finali di energia)

Si prevede un *Piano nazionale di edilizia scolastica* con due precisi obiettivi: l'ammmodernamento e la razionalizzazione del patrimonio immobiliare scolastico e la riduzione strutturale delle spese di funzionamento. Si individua nel CIPE il soggetto titolato ad approvare il *Piano nazionale di edilizia scolastica*, rispettando le competenze istituzionali di Stato Regioni.

Gli obiettivi del Piano, per cui si prevede il concorso di capitali pubblici e privati, attraverso lo strumento degli accordi di programma, sono specificati al comma 2 e riguardano:

- ammodernamento e recupero del patrimonio scolastico esistente;
- messa in sicurezza degli edifici;
- costruzione e completamento di nuovi edifici;
- efficienza energetica e riduzione delle emissioni inquinanti;

Tra gli interventi da avviare con prioritaria urgenza, la norma individua un Piano, affidato al CIPE, per la messa in sicurezza degli edifici esistenti e la costruzione di nuovi edifici, con un primo stanziamento di cento milioni di euro nel 2012; è prevista inoltre l'estensione al triennio 2012-2014, applicandole anche alle scuole primarie e dell'infanzia, delle opportunità di finanziamento di progetti da parte dell'INAIL.

Vengono semplificate (comma 6) le procedure per il vincolo di destinazione d'uso scolastico, legandolo automaticamente al collaudo dell'opera.

Si prevede l'adozione di norme quadro (comma 7) finalizzate a garantire indirizzi progettuali omogenei su tutto il territorio nazionale. Il comma 8 vincola le disposizioni attuative alle risorse disponibili a legislazione vigente.

Entro 24 mesi dall'entrata in vigore del decreto, gli enti proprietari di edifici adibiti a scuole, università ed enti di ricerca dovranno assumere misure di gestione, conduzione e manutenzione degli immobili volte a contenere i consumi e a renderne più efficiente l'utilizzo.

L'obiettivo dichiarato nell'intestazione dell'art.53 è indubbiamente molto ambizioso. Modernizzare il patrimonio immobiliare scolastico presuppone certamente la costruzione di sinergie tra i soggetti istituzionali preposti, richiede che si favorisca l'azione congiunta pubblico – privato, si definiscano regole e modalità procedurali trasparenti ed efficaci, si creino condizioni di fattibilità reali, ma significa soprattutto pianificare rilevanti investimenti in un'ottica pluriennale. Un piano nazionale di edilizia scolastica da approvare in tre mesi è certamente un intento apprezzabile, ma è lecito dubitare che risulti sufficiente a sostenerlo un finanziamento in avvio di soli cento milioni di euro

In sede di conversione è stato **aggiunto anche un comma 1-bis**) per cui il Piano di cui al comma 1, comprende la verifica dello stato di attuazione degli interventi e la ricognizione sullo stato di utilizzazione delle risorse precedentemente stanziati.

Ultima modifica del testo riguarda il secondo comma a cui è stata **aggiunta una lettera d-bis**) che prevede la promozione di contratti di partenariato pubblico privato, come definiti dall'articolo 3, comma 15-ter, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.